



Comune di San Bonifacio

Provincia di Verona


Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Ex Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507
Ex Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285

Elaborato

8

Norme Tecniche di Attuazione



Ottobre 2017

ABACO S.p.A.

Servizi per gli Enti Locali

Iscritta al N° 56 Albo
c/o Ministero Finanze
(art. 53 D.Lgs. 446/97)



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Classificazione dei mezzi pubblicitari	3
Art. 4 Definizione e classificazione delle strade	5
Art. 5 Delimitazione del Centro Abitato	6
Art. 6 La suddivisione del territorio in zone omogenee	6
Art. 7 Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti	7
Art. 8 Progetti Unitari	11
Art. 9 Segnaletica turistica e di territorio	12
Art. 10 Pubblicità nei cantieri	12
Art. 11 Pubblicità su mezzi mobili speciali: camion vela	13
Art. 12 Procedure autorizzative	13
Art. 13 Obblighi titolare autorizzazione	14
Art. 14 Istruttoria	15
Art. 15 Validità dell'autorizzazione - Rinnovo	16
Art. 16 Revoca	16
Art. 17 Decadenza	16
Art. 18 Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità	17

PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 19 Prescrizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati	18
Art. 20 Prescrizioni specifiche relative a ciascuna zona omogenea	24
Art. 21 Schede specifiche	25
Art. 22 Affissioni dirette	34

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	35
Art. 24 Quantità e ripartizione	35
Art. 25 Identificazione	36
Art. 26 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	37
Art. 27 Affissione manifesti commerciali	37
Art. 28 Prescrizioni per l'inserimento impianti di pubblica affissione	37

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Norme Finali	39
Art. 37 Entrata in vigore	39

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari, in seguito denominato Piano, è regolamentare al fine di razionalizzare la distribuzione e il posizionamento degli impianti pubblicitari sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici comunali e sovraordinati, nonché dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Consegue finalità rivolte a:

- Garantire le esigenze della circolazione veicolare e pedonale salvaguardando la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
- Perseguire il riordino e la razionalizzazione dei mezzi pubblicitari installati sul territorio comunale;
- Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente, il paesaggio e i beni artistici e culturali;
- Migliorare l'efficacia funzionale della comunicazione istituzionale, di servizio e commerciale;
- Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa;

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Piano, relative alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni, riguardano i mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale, pubblica e privata, così come definita dal D.L. n° 507/1993 e classificata dal D.P.R. 495/1992, la cui installazione sia individuabile nel territorio e quindi in forma non ambulante. Sono inoltre escluse le insegne di esercizio e le targhe professionali, in quanto la loro collocazione e distribuzione è legata alla presenza di attività economiche e all'attività edilizia, governate dalla pianificazione urbanistica e di settore.

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" ai sensi del vigente Codice della Strada, ed individua al suo interno i parametri di deroga alla disciplina definita dallo stesso consentiti dalla legge, da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli art. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

La disciplina del presente Piano si applica sull'intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici che privati.

Art. 3 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Le modalità di installazione degli impianti pubblicitari differiscono sulla base delle loro caratteristiche tipologiche, per la durata dell'esposizione del messaggio e per destinazione d'uso. Nei successivi articoli si riporta la classificazione dei mezzi pubblicitari così come definita dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Essa suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

1. Definizioni

PREINSEGNA - art. 47 Comma 2

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

CARTELLO - art. 47 Comma 4

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - art. 47 Comma 5

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - art. 47 Comma 6

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - art. 47 Comma 7

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA - art. 47 Comma 8

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI - art. 47 comma 9

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità “altri mezzi pubblicitari”

2. Classificazione per durata dell’esposizione del messaggio

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni ed affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea:

sono i mezzi relativi all’esposizione di pubblicità finalizzata a promuovere speciali eventi (manifestazioni, spettacoli, lancio di iniziative commerciali) di durata limitata (3 mesi massimo). L’esposizione dei messaggi su questi mezzi costituiti da manufatti che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

Mezzi di pubblicità permanente:

sono i mezzi pubblicitari in manufatti saldamente ancorati a terra o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari con durata in opera superiore ai 3 mesi. La loro installazione è subordinata all’ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni rinnovabili per egual periodo.

Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o di incolumità pubblica.

3. Classificazione per finalità del messaggio

In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura:

Istituzionale

sono i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o da altri soggetti comunque non perseguenti fini di lucro.

Commerciale

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche, finalizzati alla promozione della stesse, di un prodotto o un servizio, perseguenti fini di lucro.

Art. 4 - Definizione e classificazione delle strade

Ai fini della redazione e gestione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l'acquisizione dell'informazione relativa alla classificazione funzionale delle strada assume importanza per definire i diversi ambiti di applicazione della normativa nazionale e di quella contenuta in questo piano. Inoltre in base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 e s.m.i. i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il comune di San Bonifacio risulta alla data di redazione di questo piano, non dotato di Piano Urbano del Traffico, nel cui contesto la classificazione funzionale delle strade va definita (secondo quanto previsto dall'art. 2 del codice della strada e dalle direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico). Il Piano fa pertanto riferimento recependola, a quella predisposta ai fini del PICIL comunale vigente e nello specifico all'elaborato QR5 "Carta della Classificazione Funzionale delle Strade ai fini del PICIL e della perimetrazione del Centro Abitato".

In caso di futura dotazione del Piano Urbano del Traffico il presente Piano ne riceverà automaticamente le variazioni.

Si riporta di seguito la tabella interpretativa adottata dal presente piano:

Denominazione c.d.s.	PGIP
Autostrade extraurbane	A
Autostrade urbane	A
Strade extraurbane principali	B
Strade extraurbane secondarie	C
Strade urbane di scorrimento veloce	D
Strade urbane di scorrimento	D
Strade urbana di interquartiere	E
Strade urbana di quartiere	E
Strade locale extraurbane	F
Strade locale urbane interzonali	F
Strade locale urbane	F
Itinerari ciclopedonali principali	F-bis

Art. 5 - Delimitazione del Centro Abitato

La delimitazione del centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Piano, è quella vigente definita dalle seguenti delibere: D.G.C. n° 277, 2 Maggio 1996 - D.G.C. n° 51, 8 Marzo 2003 - D.G.C. n° 37, 3 Marzo 2010 - D.G.C. n° 80 del 10 Luglio 2017.

Eventuali successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato sono automaticamente recepite dal presente Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 6 - La suddivisione del territorio in zone omogenee

Al fine della pianificazione e gestione degli insediamenti di impianti pubblicitari, il piano individua all'interno del territorio comunale il centro abitato, suddividendolo in zone che presentano caratteristiche omogenee in rapporto alle caratteristiche del tessuto urbano, ambientali, a specifiche esigenze di riqualificazione.

Vengono pertanto definite le seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata - elaborato 7 "Zone Omogenee".

La **Zona A** comprende le zone di centro storico, gli ambiti d'interesse artistico-monumentale e paesaggistico, le strade a questi perimetrali. Per le sue stesse caratteristiche presenta particolari esigenze di regolamentazione.

La **Zona A.1** comprende uno specifico ambito con medesime caratteristiche della Zona A, destinato a parco commerciale dalla pianificazione urbanistica vigente.

La **Zona B** è la restante parte del centro abitato a prevalente destinazione residenziale.

La **Zona C** comprende le aree a prevalente destinazione industriale, artigianale, commerciale.

Per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti pubblicitari di servizio, ricadenti lungo la linea di separazione di zone differenti si deve applicare la norma più restrittiva rispetto le zone confinanti.

Art. 7 - Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ai requisiti previsti dagli art. 49 del D.P.R. n. 495/92 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e soddisfare i principi di sicurezza, decoro, funzionalità, rispetto della normativa, che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi successivi.

1. Forma e colore

a. I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare. Forma, uso e abbinamento dei colori, del blu/ bianco e rosso/bianco in particolare, negli spazi pubblicitari non devono creare confusione con la segnaletica stradale limitandone la percettibilità. In ogni caso non possono essere a forma di cerchio o triangolo.

2. Materiali

a. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere costituite di una plancia in lamiera zincata dotata di cornice metallica.

b. I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

c. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

d. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche

chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

e. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

f. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso sia mediante interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

3. Struttura

a. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

b. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

c. La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4. Illuminazione

a. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte. Le apparecchiature elettriche componenti l'impianto d'illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.

b. Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le seguenti norme finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree

a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico.

c. Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose che proiettano la luce dall'alto verso il basso (art. 9 comma 5 della Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009).

d. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso in ogni direzione non deve superare i 4500 lumen (art. 9 comma 5 della Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009).

e. Non è permesso proiettare immagini verso la volta celeste.

f. Non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso la volta celeste.

g. Nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso.

h. Non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente.

i. Gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

l. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

5. Posizionamento

a. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio e/o del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei colori, nelle scritte, nei materiali e nella luminosità.

b. Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di vistosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi.

c. In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del presente Piano.

d. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare, deve essere garantita rispetto al senso di marcia la perfetta visibilità di semafori, segnaletica stradale in particolar modo di pericolo, incroci e attraversamenti pedonali.

e. Il posizionamento non deve in alcun caso costituire ostacolo al libero passaggio e deve essere conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici - D.P.R. n°503 del 24/07/1996.

f. E' in ogni caso vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari nei punti stabiliti dall'art. 51 comma 3 lettere del D.P.R. 495/92 ossia: in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

g. E' inoltre vietata all'interno delle opere idrauliche (argini, scoline, fossi di guardia, fossi ai piedi delle scarpate, altro) e nelle scarpate stradali con pendenza superiore al 45%; in fregio ai corsi d'acqua è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari (cfr art. 9.4 N.T. PAT).

6. Distanze

a. Sulla base dei contenuti dell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992, all'interno dei centri abitati e limitatamente per le strade di tipo E ed F, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, così come definite nel Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 495/1992, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

b. Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare quelle riportate nell' abaco generale (art. 19).

c. Il posizionamento degli impianti di pubbliche affissioni viene definito dal successivo articolo 28 anche in deroga alle distanze minime previste dall'abaco generale. Inoltre la prescrizione di "distanza da altri impianti" prevista dalle schede di cui all'articolo 21, non si applica nei confronti degli impianti per pubblica affissione.

7. Allineamenti

a. L'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992, consente deroghe alle distanze minime previste di installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora già esistano a distanze inferiori, costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 m., in questo caso è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi sempre garantendo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

b. Gli impianti di sostegno alla pubblica illuminazione o altre linee aeree, non sono da considerarsi al fine delle presenti norme costruzioni fisse e pertanto riferimenti di allineamento.

8. Altre prescrizioni: limitazioni e divieti

- a. Nella collocazione di impianti pubblicitari, indipendentemente dalla zonizzazione del territorio comunale di cui al precedente art. 6, troverà comunque applicazione la disciplina del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. con la conseguente necessità di preventiva acquisizione da parte degli interessati dell'autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa sia necessaria ai sensi della disciplina sopra indicata.
- b. Nell'ambito dei coni visuali individuati dal PAT (Piano di Assetto del Territorio), è vietata l'interposizione di impianti pubblicitari tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione (cfr art. 21 N.T. del P.A.T.)
- c. Non è consentito utilizzare impianti di segnaletica stradale, delle reti tecnologiche, o alberi come supporti pubblicitari.
- d. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- e. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli.
- f. Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.
- g. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
- h. E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle eventuali aree che il P.R.C. (Piano Regolatore Comunale) destina ad infrastrutture viabilistiche o al loro allargamento e nelle aree destinate a "Servizi di interesse collettivo", fatta salva specifica autorizzazione, previo parere della Giunta Comunale a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio.
- i. Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici, è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Art. 8 - Progetti Unitari

Il progetto unitario è un progetto di massima, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso per fornire una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica riferita:

- all'analisi del territorio cui lo stesso è riferito;
- ai singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi;
- alle proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari sia in termini di caratteristiche degli stessi sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

Art. 9 - Segnaletica turistica e di territorio

Il Piano individua con apposita simbologia (vedi elaborato 7 - Zone Omogenee) i siti per la collocazione di segnaletica direzionale finalizzata a pubblicizzare ai fini turistici e culturali le emergenze storico-architettoniche-ambientali presenti nel territorio comunale di San Bonifacio o nei comuni contermini.

Trattandosi di segnaletica non pubblicitaria, la specifica collocazione nel territorio sono di competenza del Comando di Polizia Municipale. La giunta comunale, attraverso specifica delibera, ne definirà il corretto posizionamento.

Art. 10 - Pubblicità nei cantieri

1 I cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 6 mq. La durata dell'esposizione pubblicitaria non potrà superare il termine temporale previsto dall'art. 15 commi 2 e 2 bis del D.P.R. 380/01.

2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari.

3 Nei cantieri non è consentita l'affissione di manifesti direttamente sulle recinzioni.

4 E' consentita la collocazione di cartelli in aree che il P.R.C. individua come edificabili, finalizzati alla promozione di immobili ivi insediabili, anche solo potenzialmente, privi quindi di permesso di costruire, nella dimensione massima di mq 6 e nella quantità di un solo impianto per unità d'intervento.

5 Sulle strutture in elevazione quali ponteggi e impalcature e sulle strutture di recinzione dei cantieri, possono essere autorizzate gigantografie riprodotte su materiali idonei, tela o similari, esclusivamente se riportanti il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte avente attinenza con l'edificio o un'immagine ad alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario che potrà eventualmente ospitare al suo interno anche il logo dello sponsor, dovrà occupare una superficie complessivamente non superiore al 50% della superficie totale della gigantografia. Le presenti disposizioni si applicano altresì per gli edifici di interesse

storico ed artistico di cui al D.Lgs.42/2004 presenti nelle zone "A", "A1", "B" e "C" del presente piano, in tali casi alla richiesta di autorizzazione all'esposizione della pubblicità, dovrà essere allegata la preventiva autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza.

Art. 11 - Pubblicità su mezzi mobili speciali: camion vela

I "camion vela" in questione, sono solamente gli autoveicoli ad uso speciale dotati di particolari attrezzature di cui all'art 203 c.2 lettera q del regolamento di esecuzione del codice della strada ossia *" autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purchè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo"*: è esclusa ogni altra categoria di veicolo.

La sosta è consentita per un massimo di ventiquattro (o quarantotto) ore e per un numero massimo di tre mezzi contemporaneamente .

La giunta comunale con apposita delibera individua e delimita nei siti indicati con apposita simbologia nella planimetria allegata (elaborato 5 - Zone omogenee), le zone dove la sosta è consentita .

Art. 12 - Procedure autorizzative

La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio o di qualunque manufatto pubblicitario, di qualsiasi natura e scopo, temporaneo o permanente, su strade o aree pubbliche o private, percepibili da spazi pubblici, all'interno o all'esterno dei centri abitati, è sottoposta ad autorizzazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, nel rispetto del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, e delle presenti norme.

Sono inoltre soggette ad autorizzazione le modifiche di mezzi pubblicitari riguardanti: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed orientamento rispetto alla strada, nonché variazioni del messaggio se sottoposto alla disciplina di cui al D.L.gs 42/04 e s.m.i..

Chiunque intenda conseguire una autorizzazione, sia in zone non soggette a vincoli, che in zone soggette a tutela dei beni paesaggistici, deve presentare specifica istanza con modalità digitale tramite canale telematico S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) accedendovi dal portale nazionale "impresainungiorno".

Nella domanda occorre inserire la dichiarazione se l'impianto ricade o non ricade all'interno della perimetrazione di un'area sottoposta a vincolo; per le aree vincolate la domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai documenti necessari per la successiva richiesta del nulla osta ambientale ai sensi degli art. 49 e 153 del D.L.gs 42/04.

Nel caso di installazioni in zone sottoposte a tutela paesaggistica il procedimento autorizzativo verrà sospeso per permettere l'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente da parte della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In ogni caso il procedimento si dovrà concludere entro 180 giorni.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992 e delle presenti norme e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, l'amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Negli impianti pubblicitari permanenti di nuova installazione il messaggio non potrà essere modificato prima di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Gli impianti installati in assenza di tale autorizzazione sono considerati abusivi e pertanto sanzionabili ai sensi dell'articolo 23 comma 13 bis del vigente D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 oltre a quanto stabilito all'articolo 7-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Per l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali od in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D.L.gs 15.11.1993, n. 507.

Art. 13 - Obblighi titolare autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dal presente Piano, nonché le prescrizioni ed indicazioni contenute nell'autorizzazione;

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro, ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al

momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario: nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione, per il venir meno delle condizioni di sicurezza previste nel provvedimento di autorizzazione e/o a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati le informazioni indicate all'art. 55 del D.P.R. 495/1992.

In caso di variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria, la stessa dovrà essere comunicata all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di cessione, affitto azienda, fusione ecc., allegando tutti i documenti comprovanti l'avvenuta variazione. In caso di mancata comunicazione, unitamente alla sanzione amministrativa stabilita all'articolo 7-bis del D.L.vo 18 agosto 200 n.267, l'autorizzazione decade.

Art. 14 - Istruttoria

L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari viene istruita entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, data che decorre dalla data di ricevimento della trasmissione tramite canale telematico SUAP. Altre forme di trasmissione (PEC o cartacea) non sono ammesse.

Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o osservazioni (richiesta di integrazione o comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), entro i tempi indicati (30 gg. per le richieste di integrazione o 10 gg. per i motivi ostativi): il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o osservazioni richieste.

In caso di mancato ricevimento della documentazione integrativa richiesta entro i termini previsti di 120 giorni, la domanda presentata verrà considerata come respinta e archiviata d'ufficio.

In caso di mancata ricezione o mancato accoglimento delle osservazioni a seguito di motivi ostativi sarà invece emesso il relativo provvedimento di diniego.

Il termine di conclusione del procedimento rimane inoltre sospeso nel caso in cui si rendesse necessario acquisire il nullaosta o l'autorizzazione di altri Enti.

Nel corso dell'istruttoria l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria acquisisce il parere tecnico obbligatorio e vincolante del Comando Polizia Locale; e ove si rendesse necessario o nei casi previsti nel presente regolamento, il parere tecnico di altre unità organizzative interne (a

titolo esemplificativo: Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici) o dell'Amministrazione Comunale.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda, salvo i casi di decorrenza dei termini ed archiviazione d'ufficio.

Art. 15 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo

Le autorizzazioni permanenti (così come definite nell'articolo 3) hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di istanza di rinnovo.

La domanda di rinnovo in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e deve essere corredata da:

- bozzetto a colori del messaggio pubblicitario se modificato o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato; la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi, il messaggio è conforme al Codice della strada (D.L.gs 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49).

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere sempre e ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'Imposta sulla pubblicità.

Art. 16 - Revoca

L'autorizzazione è sempre revocabile:

- Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- Per il venir meno delle condizioni che consentirono l'emissione del provvedimento autorizzatorio.

Art. 17 - Decadenza

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- Il collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- L'inadempimento degli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data del suo rilascio;

- La mancata installazione del mezzo pubblicitario e attivazione della pubblicità autorizzata entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio;
- Il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità per una morosità di un anno o più;
- La presenza di un impianto privo di messaggio pubblicitario, oppure di un impianto che esponga un messaggio non rispondente, per contenuto o superficie dello spazio pubblicitario, a quanto autorizzato.

Art. 18 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

La denuncia di cessazione della pubblicità, la scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato istanza di rinnovo, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano l'obbligo alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare

Qualora, decorsi i termini di novanta giorni, l'Amministrazione provvede direttamente alla rimozione, al trasporto ed al deposito presso i magazzini comunali addebitando le spese sostenute al soggetto proprietario

PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 19 - Prescrizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati

Vengono qui individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati nell'ambito del centro abitato e le prescrizioni specifiche relative a ciascuna zona territoriale omogenea, così come precedentemente definite.

1. Norme generali

Gli impianti di tipo permanente consentiti sono:

Preinsegne - Cartello - Totem - Impianti a messaggio variabile - Impianti di servizio abbinati ad arredo urbano (palina fermata bus, pensilina attesa bus, transenna, quadro informativo-toponomastico)

Gli impianti di tipo temporaneo consentiti sono:

Striscione - Locandina - Stendardo - Gonfalone

All'interno del centro abitato le distanze previste all'art. 51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono confermate anche per le strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285. Nel successivo abaco se ne riassumono i termini (misure espresse in metri su posizioni parallele od ortogonali rispetto al senso di marcia).

La facoltà di deroga è demandata ai singoli casi, su parere del Comando di Polizia Municipale e giustificata da situazioni di contesto ambientale sempre nel rispetto della esigenze di sicurezza stradale. Non si applicano inoltre per gli impianti pubblicitari di servizio e di pubblica utilità che potranno avere distanze inferiori.

ABACO GENERALE	Strade E		Strade F	
				
DISTANZE DA:				
Prima impianti semaforici	50	50	30	30
Dopo impianti semaforici	25	25	25	25
Prima di intersezioni	50	50	30	30
Dopo intersezioni	30	30	30	30
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50	50	30	30
Prima segnaletica stradale indicazione	25	25	25	25
Dopo segnaletica stradale	25	25	25	25
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	100	100	100	100
Dal limite della careggiata	3	3	3	3

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare oltre alle prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 7, i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale, fatte salvo le singolari possibilità di deroga, nonché le caratteristiche di seguito riportate, successivamente riassunte e specificate nelle schede di cui al successivo art. 21.

2. Prescrizioni specifiche relative a ciascuna tipologia d'impianto

Preinsegne

Si qualificano come mezzi pubblicitari, esse svolgono una funzione di interesse privato e non hanno una funzione di segnaletica stradale a cui non possono essere in alcun modo essere assimilate. Devono rispettare le caratteristiche definite nella classificazione ai sensi art. 47 D.P.R. 495/1992 e riportate all' art. 3 delle norme in oggetto.

L'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, anche in deroga alle distanze indicate nell'abaco generale. Ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutata dal comando di Polizia Municipale.

Dovranno avere le dimensioni di cm 125 x cm 25 ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

Per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km, da posizionarsi preferibilmente nelle intersezioni di accesso alle zone artigianali ed industriali.

La collocazione delle preinsegne su apposito supporto deve essere ordinata in base alle direzioni, a cominciare dall'alto con le seguenti modalità: diritto, sinistra, destra.

Al fine di una razionale e contenuta presenza di detti impianti, il proprietario dell'impianto autorizzato è tenuto a consentire l'installazione di altre preinsegne da parte di altri soggetti, negli spazi eventualmente rimasti liberi.

L'autorizzazione rilasciata per preinsegna da installarsi su impianti esistenti avrà la stessa scadenza dell'impianto stesso.

La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Cartelli

I cartelli potranno avere una superficie massima così come definita per ciascuna zona, nelle schede specifiche al successivo art. 21. Il loro bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 ml dal limite esterno della carreggiata.

Se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", i Cartelli non possono superare la superficie di mq 4 per ciascun impianto.

Totem

Nel caso di "totem", è ammesso che il bordo inferiore venga appoggiato al basamento di supporto, ferma restando la distanza di m 3 dal limite della carreggiata.

Striscioni, Locandine e Stendardi

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali:

- per tutte il limite temporale è fissato in 30 gg.

La pubblicità relativa a iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non è soggetta a limiti di tempo.

Deroghe ai limiti temporali sopraindicati, aventi comunque natura eccezionale, devono essere autorizzate, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

Striscioni

Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni munite di apposite strutture, individuate attraverso specifica delibera di giunta comunale. Dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano stradale.

E' fatto divieto di utilizzare per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del proprietario.

Qualora posizionati paralleli all'asse stradale, devono rispettare la distanza di 3 ml dal ciglio stradale.

Locandine e Stendardi

Locandine e stendardi, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse stradale con rispettata la distanza di 3 ml dal ciglio stradale.

E' vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici, segnali stradali, pali della pubblica illuminazione, piante o altre.

E' fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, in tali casi si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito riportate:

- non arrecare intralcio al transito pedonale ;
- divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotatorie e intersezioni;
- posizionamento anche sui pali della pubblica illuminazione mediante fissaggio con fascette di plastica senza apportare alcuna manomissione o danno;
- la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione.

Locandine su elementi espositivi aggiuntivi - "cavalletti"

Trattasi di insegne aggiuntive, costituite da locandine su elementi espositivi a libro (detti anche "cavalletti") semplicemente appoggiati a terra, senza alcuna manomissione del suolo pubblico,

costituiti da due pannelli rigidi incernierati tra loro lungo il bordo superiore, posizionate su suolo comunale e collocate nelle immediate vicinanze del luogo ove viene esercitata l'attività pubblicizzata.

- All'interno della Zona A e A1, così come definite dal presente piano, sono consentite esclusivamente per le edicole e per le attività di ristorazione.
- La loro localizzazione è consentita in adiacenza alla vetrina principale di ingresso e in numero massimo di 1 unità .
- Devono riportare esclusivamente messaggi testuali inerenti al servizio offerto dall'attività titolare dei medesimi o la locandina delle notizie del giorno nel caso di edicole. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria volta a promuovere singoli prodotti o marchi.
- Non devono essere collocate in posizioni che configurino occlusione di porte e finestre presenti in facciata, non arrecare ostacolo ai flussi pedonali lungo la strada e garantire il libero passaggio per una larghezza minima di 90 cm, in modo da consentire il passaggio di una carrozzina per disabili.
- Le dimensioni massime complessive sono 50 x 100 cm per pannello, posizionate con il lato lungo verticale ed apertura massima di 50 cm.
- Il porta locandine mobili non deve essere luminoso.
- E' obbligatorio l'inserimento del nome dell'attività titolare del porta locandine mobili, inscritto in uno spazio interno al pannello medesimo allineato al bordo inferiore o superiore.
- I materiali, le finiture e le colorazioni degli elementi, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni dell'art. 7 delle presenti norme.

Non si applicano le distanze dell'Abaco Generale e della Scheda Specifica relativa alle "Locandine".

Gonfalone

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.

L'installazione è consentita esclusivamente su montanti installati specificatamente per tale scopo o per supportare striscioni.

Messaggio variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta, monofacciale o bifacciale.

Per impianti luminosi o illuminati, le distanze definite nell'abaco generale all'art. 19 delle presenti norme, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata, nonché la distanza da altri impianti riportata nella scheda specifica, vengono aumentate del 50%.

Potranno avere una superficie massima di 6 mq e se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", non possono superare la superficie di 4 mq per ciascun impianto.

Segni Orizzontali Reclamistici

Ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.92, n. 495.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.

Impianti Pubblicitari di Servizio

I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, dovranno essere posizionati con particolare rispetto delle esigenze della sicurezza stradale ossia: garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, degli attraversamenti pedonali e dei passaggi carrai, nonché evitare di occultare altri impianti pubblicitari posti nelle adiacenze.

Tali impianti devono essere subordinati ad una linea progettuale appositamente studiata ed approvata dall'amministrazione nell'ambito di un progetto unitario di cui all'art. 8 delle presenti norme oppure previo stipula di apposita convenzione, acquisito il parere del Comando di Polizia Locale.

Per queste tipologie d'impianto è consentito di andare in deroga alle distanze definite nell'abaco generale.

Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, e comunque alla scadenza della convenzione, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

Altre Forme ed Impianti di Pubblicità Disciplinati

L'affissione di manifesti deve essere effettuata esclusivamente su manufatti a ciò destinati, ove collocati in aderenza a fabbricati, devono interessare prospetti ciechi e non decorati.

I mezzi pubblicitari da installarsi nelle aree di pertinenza sia pubbliche che private dei centri commerciali e direzionali potranno essere installati fino ad un limite massimo di mq. 3 ogni tre posti auto, compresi i cartelli reclamizzanti, periodicamente, le vendite speciali. Vanno comunque rispettate le distanze dalla carreggiata come da " abaco generale".

Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previste dal presente piano.

Art. 20 - Prescrizioni specifiche relative a ciascuna zona omogenea

Zona A - zona di pregio: il centro storico e le aree di tutela monumentale e paesaggistica

All'interno di questa area l'impiantistica prevista è prevalentemente di servizio .

E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari, sia di tipo fisso che di tipo mobile ad esclusione delle "Locandine su elementi espositivi aggiuntivi - cavalletti".

L'installazione di impianti "preinsegna" è consentita solo in attuazione di progetti unitari di segnalazione di attività economiche caratterizzati da evidente interesse pubblico, sottoposti ad apposita convenzione e approvati della giunta comunale attraverso specifica delibera. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei materiali e nelle soluzioni formali che dovranno essere compatibili al contesto storico-architettonico.

La cartellonistica di cantiere dovrà essere di contenute dimensioni, fermo restando le dimensioni minime stabilite dalle normative edilizie vigenti.

Sono vietati i segni orizzontali reclamistici.

Zona A.1 - zona di pregio con destinazione a parco commerciale

In questa zona devono convivere rispetto per il contesto architettonico di pregio con le esigenze di diffondere messaggi pubblicitari tipici dell'attività commerciale.

Per quanto non consentito dalle successive norme, valgono le stesse limitazioni della zona A.

Sono consentite l'installazione di impianti di preinsegne atti a soddisfare le sole esigenze delle attività insediate all'interno del parco commerciale.

E' consentita la collocazione di un impianto atto a pubblicizzare il parco commerciale nel suo insieme. Considerato il contesto di centro storico qualificato dalla presenza di edifici dell'archeologia industriale, forma, dimensioni, illuminazione e collocazione dovranno essere sottoposte alla valutazione e parere preventivo del comando di Polizia Municipale e del responsabile del settore urbanistica.

Non sono consentite le forme pubblicitarie sopra riportate alla voce " Altre Forme ed Impianti di Pubblicità Disciplinati" riferite ai centri commerciali.

Zona B - zone a prevalenza residenziale in contesti non di pregio

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano nel rispetto dei parametri dimensionali e di distanza come da schede specifiche.

Zona C - Le aree a prevalente destinazione industriale, artigianale, commerciale

E' ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente Piano nel rispetto dei parametri dimensionali e di distanza come da schede specifiche.

Art. 21 - Schede specifiche

Di seguito vengono riportati i criteri di localizzazione dei singoli mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano, rappresentati in schede specifiche che ne definiscono l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per tipologia. La lettura dei segni e delle sigle ivi utilizzate fa riferimento alla seguente legenda:

- A** Tipo di impianto ammesso
- na** Tipo di impianto non ammesso
-  Impianto da installarsi in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli
-  Impianto da installarsi in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli

Le misure sono riportate in metri e costituiscono il valore minimo ammissibile.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Preinsegna - art. 47 comma 2

Commerciale

Permanente

Descrizione

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. (D.P.R. 495/92 art. 47 comma 2). E' ammesso un abbinamento massimo, di sei elementi per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

1,5

variabile

3

25

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

Formato
ammesso

≤ 1mq

A

A

A

A

A

A

A

A

1 - 3 mq

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 - 6 mq

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6 - 9 mq

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9 - 18 mq

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

> 18 mq

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Prescrizioni

L'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, anche in deroga alle distanze indicate nell'abaco generale. Ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutata dal comando di Polizia Municipale.

Dovranno avere le dimensioni di cm 125 x cm 25 ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

Per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km, da posizionarsi preferibilmente nelle intersezioni di accesso alle zone artigianali ed industriali.

La collocazione delle preinsegne su apposito supporto deve essere ordinata in base alle direzioni, a cominciare dall'alto con le seguenti modalità: diritto, sinistra, destra.

Al fine di una razionale e contenuta presenza di detti impianti, il proprietario dell'impianto autorizzato è tenuto a consentire l'installazione di altre preinsegne da parte di altri soggetti, negli spazi eventualmente rimasti liberi.

L'autorizzazione rilasciata per preinsegna da installarsi su impianti esistenti avrà la stessa scadenza dell'impianto stesso.

La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Cartello - art. 47 comma 4

Commerciale

Permanente

Descrizione

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

1,5

variabile

3

25

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

**Formato
ammesso**

								
≤ 1mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	A.	A	A	A	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	A.	A	A	A	A	A
6 - 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
12 - 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Prescrizioni

Il bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 ml dal limite esterno della carreggiata.

Se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", i Cartelli non possono superare la superficie di mq 4 per ciascun impianto.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Totem - art. 47 comma 8

Commerciale

Permanente

Descrizione

Elemento vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, ubicato in posizione posta non nelle immediate pertinenze del luogo d'esercizio.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

*

variabile

3

25

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

**Formato
ammesso**

								
≤ 1mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6 - 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
12 - 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Prescrizioni

* - E' ammesso che il bordo inferiore venga appoggiato al basamento di supporto, ferma restando la distanza di m 3 dal ciglio stradale.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Messaggio variabile - art. 47 c. 8	Commerciale	Permanente
---	-------------	------------

Descrizione

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta, monofacciale o bifacciale.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

3	variabile	3	25*
---	-----------	---	-----

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

Formato ammesso								
≤ 1mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
6 - 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 - 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
> 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Prescrizioni

* 50 ml in caso di impianti luminosi o illuminati.

Per impianti luminosi o illuminati, le distanze definite nell'abaco generale all'art. 19 delle presenti norme, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata, vengono aumentate del 50%.

Potranno avere una superficie massima di 6 mq e se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", non possono superare la superficie di 4 mq per ciascun impianto.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Impianto pubblicitario di servizio - art. 47 comma 7

Commerciale

Permanente

Descrizione

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

variabile

variabile

derogabile

derogabile

	Zona A		Zona A1		Zona B		Zona C	
--	--------	--	---------	--	--------	--	--------	--

Formato ammesso

$\leq 1\text{mq}$

1 - 3 mq

3 - 6 mq

6 - 9 mq

9 - 18 mq

> 18 mq



A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

n.a.

Prescrizioni

I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, dovranno essere posizionati con particolare rispetto delle esigenze della sicurezza stradale ossia: garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici, segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, degli attraversamenti pedonali e dei passaggi carrai, nonché evitare di occultare altri impianti pubblicitari posti nelle adiacenze.

Tali impianti devono essere subordinati ad una linea progettuale appositamente studiata ed approvata dall'amministrazione nell'ambito di un progetto unitario di cui all'art. 8 delle presenti norme oppure previo stipula di apposita convenzione, acquisito il parere del Comando di Polizia Locale. Per queste tipologie d'impianto è consentito di andare in deroga alle distanze definite nell'abaco generale.

Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, e comunque alla scadenza della convenzione, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Striscione - art. 47 c. 5

Commerciale

Temporaneo

Descrizione

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

1,5* / 5,1**

variabile

3

12.5

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

Formato
ammesso

≤ 1mq

1 - 3 mq

3 - 6 mq

6 - 9 mq

9 - 18 mq

> 18 mq



n.a.

A

A

A

A

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A

A

A

A

n.a.

Prescrizioni

*H min se paralleli all'asse stradale

**H min se sovrastanti le strade

Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni munite di apposite strutture, individuate attraverso specifica delibera di giunta comunale. Dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano stradale.

E' fatto divieto di utilizzare per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del proprietario.

Qualora posizionati paralleli all'asse stradale, devono rispettare la distanza di 3 ml dal ciglio stradale.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Locandina - art. 47 c. 5

Commerciale

Temporaneo

Descrizione

Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

variabile

3

12.5

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

**Formato
ammesso**

≤ 1mq

1 - 3 mq

3 - 6 mq

6 - 9 mq

9 - 18 mq

> 18 mq



n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A

n.a.

A

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A

n.a.

A

n.a.

Prescrizioni

Locandine e stendardi, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse stradale con rispettata la distanza di 3 ml dal ciglio stradale.

E' vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici, segnali stradali, pali della pubblica illuminazione, piante o altre.

E' fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, in tali casi si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito riportate:

non arrecare intralcio al transito pedonale ;

divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotonde e intersezioni;

posizionamento solo sui pali della pubblica illuminazione mediante fissaggio mediante fascette di plastica senza apportare alcuna manomissione o danno;

la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione.

Tipo Impianto	Tipologia d'uso	Durata
---------------	-----------------	--------

Gonfalone - art. 47 c. 5

Commerciale

Temporaneo

Descrizione

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Posizione rispetto al suolo	Distanza dalla carreggiata	Distanze da altri impianti
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

H. min (margine inf.) H. max (margine sup.)

2,30

variabile

3

25

	Zona A	Zona A1	Zona B	Zona C
--	--------	---------	--------	--------

**Formato
ammesso**

≤ 1mq

1 - 3 mq

3 - 6 mq

6 - 9 mq

9 - 18 mq

> 18 mq



n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A.

n.a.

Prescrizioni

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine.

L'installazione è consentita esclusivamente su montanti installati specificatamente per tale scopo o per supportare striscioni.

Art. 22 - Affissioni dirette

Per impianti di affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate direttamente da soggetti privati diversi dal Comune e dai suoi Concessionari anche per conto altrui.

In applicazione all'art. 3 comma 3 del D.L.L. 507/93, il "Regolamento per l'applicazione della Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" all'art. 12 comma 4, attribuisce a soggetti privati la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette, prevedendo una superficie massima pari al 10 % oltre la superficie totale prevista per il servizio affissioni.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

- Bacheca
- Stendardo
- Tabella
- Poster

Art. 24 - Quantità e ripartizione

Il comune di San Bonifacio in base alla popolazione residente al 31/12/2016 di circa 21300 abitanti, in applicazione dell' art. 18 comma 3 del D.lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, deve garantire una superficie destinata alle pubbliche affissioni non inferiore a mq 256 in ragione cioè di mq 12 per ogni 1000 abitanti. Il Piano prevede inoltre che debbano essere garantite le seguenti percentuali minime:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| a) affissioni di natura istituzionale | 5 % |
| b) affissioni funebri | 3 % |

Resta tuttavia facoltà della Giunta Comunale rideterminare le suddette percentuali minime, nei modi definiti all'art. 12 comma 2 del "Regolamento per l'applicazione della Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

Sulla base dei risultati del censimento, i quantitativi e la ripartizione delle superfici destinate a pubbliche affissioni risultano essere:

TOTATALE SUPERFICIE (censimento)		791 mq		
a)	affissioni di natura istituzionale	6 mq	pari al	0.8%
b)	affissioni funebri	36 mq	pari al	4.6%
c)	affissioni di carattere commerciale	749 mq	pari al	94.6 %

La superficie complessiva pertanto soddisfa ampiamente i quantitativi minimi previsti dall' art. 18 comma 3 del D. Lgt. 15 Novembre 1993 n. 507, mentre la ripartizione per destinazione d'uso necessita una redistribuzione in adeguamento alle previsioni di piano e per una corretta presenza del servizio sul territorio.

Si prevede quindi:

TOTATALE SUPERFICIE		791 mq		
a)	affissioni di natura istituzionale	44 mq	pari al	5.5%
b)	affissioni funebri	36 mq	pari al	4,6%
c)	affissioni di carattere commerciale	711 mq	pari al	89.9%

Art. 25 - Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di San Bonifacio - Servizio Pubbliche Affissioni - *Utilizzo* " con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 26 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Rientrano inoltre anche le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 27 - Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 28 - Prescrizioni per l'inserimento di nuovi impianti di pubblica affissione

Come rilevato dal censimento e dal precedente art. 23 delle presenti norme, la superficie di spazi per pubbliche affissioni di cui il comune di San Bonifacio dispone soddisfa ampiamente i quantitativi minimi previsti dall' art. 18 comma 3 del D. Lgt. 15 Novembre 1993 n. 507. Inoltre, la distribuzione nel territorio di detti impianti, così come rappresentata in cartografia nell'allegato elaborato 4 "Censimento Impianti Pubbliche Affissioni: planimetria di progetto" e censita nell'allegato elaborato 1 "Censimento Impianti Pubbliche Affissioni: schedatura", risulta idonea a garantire il servizio delle pubbliche affissioni.

Saranno ammesse sostituzioni o spostamenti in nuove posizioni qualora giustificate da motivi di sicurezza stradale, decoro, contrasto con progetti di recupero edilizio/urbano.

Sostituzione con nuovi impianti sono ammesse inoltre al fine di soddisfare richieste di affissioni di formati non collocabili negli impianti rilevati nel censimento allegato - elaborato 1 - al presente piano. Al riguardo il piano, all'allegato all'elaborato 4 "Censimento Impianti Pubbliche Affissioni: planimetria di progetto", individua con apposita simbologia gli ambiti di possibile ubicazione di impianti atti ad accogliere affissioni nel formato 600 x 300 cm.

La giunta comunale attraverso specifica delibera definirà le nuove posizioni sentito il parere preventivo del comando di Polizia Municipale e del responsabile del settore urbanistica.

Al fine di garantire omogeneità con gli impianti esistenti, tipologia, caratteristiche strutturali, posizione, dimensioni, altezza da terra (margine inferiore), distanze dalla carreggiata, allineamenti, dovranno rispettare le caratteristiche dell'impianto sostituito o a quelli ad esso contigui.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Norme Finali

Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova autorizzazione. Gli impianti privati esistenti ed autorizzati ma in contrasto con tali norme, dovranno essere adeguati preventivamente al rinnovo dell'autorizzazione. Al riguardo l'allegato elaborato 9 "Elenco impianti pubblicitari da sottoporre a specifica verifica" individua gli impianti la cui conformità al presente piano è da sottoporre a specifica valutazione.

Ad integrazione degli art. 17 del "Regolamento comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari, per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni", l'intervento di oscuramento immediata previsto al comma 6 , dovrà avvenire mediante apposito sacco con riportato in posizione visibile il logo del comune di San Bonifacio.

Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, alle normative vigenti in materia di pubblicità, nonché trasformazioni degli strumenti urbanistici comunali, comportano la verifica di compatibilità rispetto al presente Piano e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista pubblicitario.

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano e che contrastino con esso. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il Piano, successivamente ad un periodo sperimentale di tre anni, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.